BOZZA

REGOLAMENTO

TESSERINO IDENTIFICATIVO DI MEMBRO DI EQUIPAGGIO DELL'UNIONE

CREW IDENTIFICATION CARD (CIC)

Edizione n° 1, Revisione n° // del __/__/____

STATO DI AGGIORNAMENTO

Edizione	Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento
1	//	__/__/____	Prima emissione

BOZZA

SOMMARIO

Premessa 4

Art. 1 *Finalità e oggetto* 5

Art. 2 *Ambito di applicazione* 5

Art. 3 *Definizioni normative* 5

Art. 4 *Procedura per il rilascio della CIC* 6

Art. 5 *Validità della CIC* 8

Art. 6 *Rinnovo della CIC* 9

Art. 7 *Sostituzione per smarrimento, furto o deterioramento della CIC* 9

Art. 8 *Restituzione della CIC* 10

Art. 9 *Contenuto della CIC* 11

Art. 10 *Tariffe* 11

Art. 11 *Disposizioni sanzionatorie* 12

Art. 12 *Disposizioni abrogative* 12

Art. 13 *Disposizioni transitorie* 12

Art. 14 *Entrata in vigore* 13

BOZZA

Premessa

Nel settore del trasporto aereo, l'equipaggio svolge un ruolo cruciale per la sicurezza, l'efficienza e la qualità del servizio. Infatti, a livello internazionale, l'equipaggio è riconosciuto quale attore fondamentale nel sistema di sicurezza dell'aviazione civile, contribuendo in maniera diretta alla sua protezione. Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, definisce il membro d'equipaggio come "una persona assegnata da un operatore a svolgere dei compiti a bordo dell'aeromobile". Tale definizione trova un ulteriore approfondimento nella normativa nazionale, in particolare nel Codice della Navigazione. L'articolo 895 del Codice della Navigazione stabilisce che l'equipaggio è costituito dal comandante e dagli altri membri addetti al servizio in volo dell'aeromobile, i quali operano in sinergia per garantire la sicurezza e l'efficienza del volo.

Il tesserino identificativo di membro di equipaggio dell'Unione – *Crew Identification Card* previsto dalla normativa vigente (regolamento UE 2015/1998 e Annesso 9 ICAO), è un documento obbligatorio che identifica il personale di volo autorizzato - in quanto titolare di un motivo legittimo - ad accedere e permanere nell'area lato volo e nell'area sterile di un aeroporto dell'Unione.

Il tesserino è stato previsto con lo scopo di identificare il personale navigante e di facilitarne l'accesso nelle aree aeroportuali; deve essere portato in modo ben visibile almeno quando il titolare si trova nelle aree lato volo.

Il tesserino identificativo di membro di equipaggio dell'Unione – *Crew Identification Card* (da ora in poi CIC) può essere rilasciato solo a persone che abbiano esigenze operative, che abbiano superato il controllo dei precedenti personali e abbiano conseguito un attestato di formazione in materia di sicurezza ai sensi del capitolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 e ss.mm.ii., del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e del Manuale della Formazione per la *Security* allegato al regolamento Programma Nazionale di Formazione e Certificazione per l'*Aviation Security* - Edizione 1 del 24/03/2025.

BOZZA

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento definisce il nuovo modello di CIC e la procedura per il suo rilascio/rinnovo/sostituzione in conformità ai contenuti della vigente normativa dell'Unione ed alle previsioni fornite dall'Annesso 9 ICAO - *Facilitation*, finalizzate a facilitare le operazioni di sbarco, imbarco e permanenza del personale di volo nelle aree aeroportuali.

2. Il regolamento, inoltre, istituisce e disciplina il sistema informatico di archiviazione dei dati relativi alle CIC gestito dal vettore.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica:

a) ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;

b) al personale di volo dei vettori aerei nazionali, di cui all'art. 732 del Codice della Navigazione che specificatamente comprende:

i) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

ii) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

iii) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Art. 3

Definizioni normative

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) **Area lato volo (*airside*)**: area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato;

b) **Area sterile (*Security Restricted Area* – SRA)**: parte dell'area lato volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono adottate ulteriori misure di sicurezza;

BOZZA

c) ***Crew Identification Card* - CIC**: tesserino identificativo di membro di equipaggio dell'Unione rilasciato dal vettore aereo nazionale al proprio personale di volo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;

d) **Direzione Territoriale competente**: Direzione Territoriale ENAC nel cui territorio il vettore aereo nazionale ha la sede operativa ed alla quale va presentata l'istanza di controllo dei precedenti personali (*background check* rafforzato) previsto dal regolamento (UE) 2015/1998 e dal Programma Nazionale per la Sicurezza (PNS) dell'Aviazione Civile;

e) **Vettore aereo**: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente. Ai fini del presente regolamento, per vettore aereo si intendono anche gli operatori aerei che effettuano attività antincendio per conto del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Art. 4

Procedura per il rilascio della CIC

1. Criteri generali:

a) Il personale di volo impiegato da un vettore aereo nazionale deve essere munito della CIC per accedere alle aree lato volo e quindi alle aree sterili;

b) Il vettore aereo nazionale provvede al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione della CIC esclusivamente per il proprio personale di volo, previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento;

c) Il vettore aereo nazionale è altresì responsabile, in solido con il titolare, nei confronti dell'ENAC e delle autorità eventualmente competenti della mancata restituzione del tesserino nei casi previsti dal presente regolamento;

d) La Polizia di Stato – Ufficio di Polizia di Frontiera è responsabile del controllo dei precedenti personali (*background check* rafforzato) previsto dal regolamento (UE) 2015/1998 e dal Programma Nazionale per la Sicurezza (PNS) dell'Aviazione Civile.

2. Modalità di rilascio della CIC:

a) La CIC può essere emessa dal vettore aereo solo a seguito del controllo dei precedenti personali (*background check* rafforzato). Pertanto il vettore presenta richiesta di

BOZZA

background check rafforzato alla Direzione Territoriale ENAC nel cui territorio ha la base operativa. La richiesta è redatta in conformità alle indicazioni riportate sul sito istituzionale dell'ENAC;

b) L'ENAC si riserva di svolgere i controlli previsti dall'Annesso 9 ICAO;

c) La richiesta di *background-check* rafforzato è firmata in modo leggibile dal vettore aereo. Può essere inviata una sola istanza per più CIC richieste, indicando chiaramente i dati di ciascun soggetto;

d) La Direzione Territoriale competente trasmette al vettore esclusivamente l'esito delle verifiche e notifica all'interessato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza;

e) Valutata la regolarità della documentazione presentata, e ricevuto il parere positivo sul controllo dei precedenti personali, il vettore può procedere al rilascio della CIC;

f) Il vettore è responsabile dell'emissione e della gestione delle CIC;

g) È ammissibile che il tesserino identificativo dell'operatore (c.d. ID operatore - *Identity document*) funga anche da CIC. In tal caso, il vettore garantisce che esclusivamente tali ID contengano le caratteristiche indicate nell'Art. 9 del presente regolamento;

h) Il vettore aereo conserva nel proprio sistema informatico le informazioni relative alle CIC, secondo protocolli informatici sicuri e *layout* standard forniti dall'ENAC, indicando i dati elencati di seguito:

 i. nome e cognome del titolare e identificativo univoco interno;

 ii. vettore e soggetto emittente;

 iii. numero della CIC;

 iv. date di rilascio e scadenza;

 v. stato del tesserino;

 vi. data e causa delle variazioni di stato;

 vii. estremi della comunicazione dell'esito positivo del controllo rafforzato dei precedenti personali e della documentazione comprovante la formazione di *security*;

 viii. eventuale collegamento alla CIC sostituita o emessa in sostituzione.

BOZZA

i) L'archivio distingue almeno le CIC valide, scadute, sospese, ritirate e annullate e registra separatamente lo smarrimento, il furto, il deterioramento, la restituzione e la mancata restituzione. Ogni operazione è tracciata con data, ora e identificativo del soggetto che la esegue. Le variazioni che incidono sull'utilizzabilità del tesserino sono registrate immediatamente;

j) Il vettore assicura l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati mediante accessi riservati al personale autorizzato, tracciatura delle operazioni e misure di sicurezza adeguate. I dati sono conservati per il periodo necessario alle finalità di gestione e vigilanza, nel rispetto degli obblighi di legge e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Nell'archivio delle CIC non sono riportate le motivazioni degli esiti negativi dei controlli dei precedenti personali;

k) Tutti i dati sono resi disponibili ad ogni richiesta da parte dell'ENAC;

l) Successivamente, i dati saranno riversati nel sistema informatico predisposto dall'ENAC, al fine di confluire in una unica banca dati nazionale;

m) L'ENAC definisce con apposito provvedimento le specifiche tecniche per l'alimentazione della banca dati nazionale, i dati da trasmettere, le modalità di accesso, i profili autorizzativi e i termini di conservazione. Il provvedimento stabilisce la data di operatività del sistema e il termine per il primo trasferimento e per i successivi aggiornamenti. Nelle more di tale implementazione il vettore utilizza il proprio archivio e assicura la disponibilità dei dati come previsto dal presente regolamento.

Art. 5

Validità della CIC

1. La CIC ha una validità massima di cinque anni dalla data del rilascio, o minore nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro con il vettore aereo sia previsto con una durata inferiore ai cinque anni. A tal fine fa fede la dichiarazione del vettore aereo.

BOZZA

Art. 6

Rinnovo della CIC

1. Il titolare della CIC inoltra istanza di rinnovo al vettore aereo nazionale presso il quale svolge la propria attività lavorativa.

2. Il vettore aereo nazionale procede al rinnovo della CIC seguendo l'iter istruttorio di cui all'art. 4. Pertanto il vettore, prima del rilascio della nuova CIC, richiede il controllo dei precedenti personali per il tramite della competente Direzione Territoriale ENAC.

3. La richiesta è redatta in conformità alle indicazioni riportate sul sito istituzionale dell'ENAC.

4. In caso di esito positivo del *background check* e laddove l'attestato relativo al corso di formazione per la *security* per la categoria A13 sia ancora valido, la Direzione Territoriale comunica al vettore aereo di procedere all'emissione della nuova CIC.

5. Nell'ipotesi in cui l'attestato di formazione per la *security* non sia più valido, l'interessato effettua un corso di aggiornamento e il vettore trasmette all'ENAC copia del relativo attestato di aggiornamento prima del rilascio della CIC.

6. Se il controllo dei precedenti personali ha esito negativo la Direzione Territoriale trasmette al vettore esclusivamente l'esito delle verifiche e notifica all'interessato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza. In tal caso, il vettore aereo non procede all'emissione della nuova CIC e si assicura che la CIC scaduta sia restituita.

7. La CIC scaduta (o in via di scadenza) è riconsegnata al momento del ritiro della nuova CIC.

8. Il vettore aereo è tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio archivio informatico accessibile all'ENAC, registrando l'avvenuto rinnovo della CIC.

Art. 7

Sostituzione per smarrimento, furto o deterioramento della CIC

1. Lo smarrimento, il furto o il deterioramento della CIC vengono immediatamente comunicati al vettore emittente, il quale provvede immediatamente a disattivare e annullare il tesserino.

2. In caso di smarrimento o di furto della CIC, il titolare immediatamente presenta denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

BOZZA

3. In caso di furto o di smarrimento avvenuto all'estero, va comunque presentata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza al rientro in Italia.

4. Il titolare trasmette tempestivamente al vettore aereo di appartenenza copia della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che provvede immediatamente a fornire copia alla Direzione Territoriale competente. La Direzione Territoriale segnala l'evento alla Direzione Centrale Aeroporti, la quale dirama l'informativa a tutte le altre Direzioni Territoriali. Queste ne danno comunicazione ai gestori aeroportuali affinché allertino i soggetti responsabili dei controlli ai varchi di accesso, al fine di prevenire utilizzi illeciti.

5. In caso di smarrimento o furto o deterioramento viene rilasciata una nuova CIC in sostituzione, con una nuova numerazione.

6. Nell'ipotesi di deterioramento la CIC danneggiata è restituita.

7. Il vettore aereo registra l'evento nel proprio sistema informatico annotando tutta la procedura di annullamento e di nuova emissione. Nell'archivio sono inseriti gli estremi della nuova CIC, il collegamento con quella annullata e le comunicazioni effettuate. Le operazioni di annullamento e di nuova emissione restano distintamente tracciate.

Art. 8

Restituzione della CIC

1. La restituzione della CIC al vettore aereo emittente è prevista nei seguenti casi:

a) su richiesta del vettore emittente;

b) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;

c) a seguito del cambiamento del datore di lavoro;

d) a seguito della modifica della necessità di accedere alle aree per le quali è stata rilasciata;

e) a seguito della scadenza della validità della CIC;

f) a seguito del ritiro della CIC;

g) nell'ipotesi di deterioramento della CIC;

BOZZA

h) su richiesta dell'ENAC, quando si verificano cause che ne facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio, in primo luogo l'esito negativo del *background check*.

2. Il vettore aereo è responsabile, in solido con il titolare, per la regolare restituzione delle CIC. Il vettore aereo assicura che il tesserino sia ritirato nei casi previsti dal presente regolamento e che, una volta riconsegnato, sia reso inutilizzabile.

3. La mancata restituzione della CIC viene immediatamente comunicata dal vettore emittente all'ENAC.

4. Le disposizioni sull'annullamento e sulla disattivazione di cui al precedente art. 7 si applicano a tutti i suddetti casi di restituzione, nonché in caso di mancata restituzione.

5. Il vettore aereo è altresì tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio archivio informatico accessibile all'ENAC, registrando l'avvenuta o la mancata restituzione della CIC e le conseguenti operazioni.

Art. 9

Contenuto della CIC

1. La CIC reca:

a) il titolo "*Crew Identification Card*";

b) il nome e la fotografia del titolare;

c) il nome del vettore aereo;

d) il termine "*crew*" in inglese;

e) la data di scadenza.

Art. 10

Tariffe

1. Alle prestazioni derivanti dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del "Regolamento per le Tariffe" emesso da ENAC.

BOZZA

Art. 11

Disposizioni sanzionatorie

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento implica l'applicazione dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate ai sensi del regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio".

Art. 12

Disposizioni abrogative

1. Il presente regolamento abroga la circolare SEC-010 del 27 gennaio 2022.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le CIC rilasciate prima della data di efficacia del presente regolamento conservano validità fino alla scadenza indicata, purché permangano i requisiti prescritti. Restano ferme le cause di sospensione, ritiro, annullamento e restituzione. Il solo mutamento del modello non comporta la sostituzione anticipata.

2. Le istanze di rilascio, rinnovo o sostituzione presentate prima della data di efficacia del presente regolamento sono definite secondo la circolare SEC-010 del 27 gennaio 2022, ferme restando le disposizioni sovraordinate applicabili.

3. I relativi tesserini sono soggetti, dopo l'emissione, agli obblighi di gestione e sicurezza previsti dal presente regolamento.

4. I vettori adeguano le proprie procedure organizzative e l'archivio informatico entro la data di efficacia del presente regolamento. Per le CIC già emesse, i vettori integrano i dati disponibili e ne assicurano la gestione anche quando il soggetto originariamente emittente è l'ENAC.

5. Gli obblighi di alimentazione della banca dati nazionale decorrono dalla data e secondo i termini stabiliti dal provvedimento tecnico previsto dall'art. 4. Fino a tale decorrenza restano applicabili gli obblighi relativi all'archivio del vettore e alle comunicazioni di sicurezza.

BOZZA

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ENAC. Di tale pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale e acquista efficacia decorsi 180 giorni dalla medesima pubblicazione.

BOZZA